



Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro

Il Giudice dott. [REDACTED]

letti gli atti e i documenti della causa iscritta al n. 5476/2026 RGL pendente
tra

[REDACTED]

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

sciogliendo la riserva assunta in data 05/05/2026 svolge le seguenti considerazioni.

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, ai sensi dell'art. 700 cpc, [REDACTED] ha convenuto in giudizio **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

in via cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c.:

- previo accertamento dell'illegittimità del diniego comunicato alla ricorrente con provvedimento del 16 aprile 2026 confermato con nota [REDACTED] del 17 aprile 2026, ordinare e condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito a riconoscere alla ricorrente il diritto di fruire dei sei giorni di ferie da fruire come permesso retribuito ai sensi dell'art. 15, comma 2, del CCNL Scuola 29.11.2007, nei giorni 11, 12, 13, 14, 15 e 18 maggio 2026 [...].

Si è costituito in giudizio **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso, con vittoria di spese.

Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, non è fondato.

[REDACTED] docente con contratto a tempo indeterminato presso l'IC [REDACTED] di Milano come insegnante di sostegno, in data 13/04/2026 presentava al dirigente scolastico domanda per fruire: (i) di tre giorni di permesso retribuito per motivi personali e familiari, ai sensi dell'art. 15, comma 2 e comma 4, del CCNL Scuola 29.11.2007, per i giorni 6, 7 e 8 maggio 2026; (ii) di sei giorni di ferie da fruire come permesso retribuito, per gli stessi motivi e con le stesse modalità, ai sensi del medesimo art. 15, comma 2, per i giorni 11, 12, 13, 14, 15 e 18 maggio 2026; la domanda veniva autorizzata solo per i tre giorni di permesso e negata per i sei giorni di ferie da fruirsi come





permesso retribuito in quanto *per i giorni di ferie non è possibile sostituirla, se non senza oneri per lo Stato, e il servizio di sostegno non può essere omesso per un periodo così lungo e continuativo.*

Nel presente giudizio la ricorrente ha contestato la legittimità di tale provvedimento.

Tanto detto, si osserva, in diritto, che l'art. 13, comma 9, del CCNL Scuola 29.11.2007, in tema di ferie, così dispone: *Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2.*

Il successivo art. 15, comma 2, CCNL 2007 prevede poi che: *Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.*

Il regime originariamente delineato dalla contrattazione collettiva era, pertanto, effettivamente ispirato a distinguere tra la domanda di ferie c.d. in senso stretto (nel limite massimo dei sei giorni) al di fuori del periodo di sospensione delle attività didattiche, subordinata alla possibilità che il docente potesse essere sostituito con altro personale in servizio nella stessa sede e senza oneri aggiuntivi e quella di cui dell'art. 15, comma 2, ricondotta a motivi personali o familiari, in cui si prescindeva dalle condizioni sopra indicate.

*

Tuttavia, successivamente è stato introdotto l'art. 1, commi 54-56, L. 228/2012, a mente del quale:

54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche,





limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».

56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.

Sul punto la ricorrente ha richiamato giurisprudenza di legittimità secondo cui *il diritto a tre giorni di permesso retribuito riconosciuto al dipendente, a domanda, nell'anno scolastico, [è] subordinato alla ricorrenza di motivi personali o familiari che il dipendente è tenuto a documentare anche mediante autocertificazione, rifletta l'esigenza che si tratti pur sempre di un motivo idoneo a giustificare l'indisponibilità a rendere la prestazione, il che comporta che quel motivo sia adeguatamente specificato e che il dirigente al quale è rimessa la concessione abbia il potere di valutare l'opportunità sulla base di un giudizio di bilanciamento delle contrapposte esigenze* (Cass., n. 12991 del 13 maggio 2024); ne deriverebbe la conferma della vigenza della disposizione collettiva dell'art. 15 comma 2 cit.

Tuttavia, si osserva che la sopravvenuta L. 228 non pone distinzione alcuna tra le ferie c.d. in senso stretto e quelle richieste quali permessi, introducendo un regime generale secondo cui quelle richieste al di fuori del periodo di sospensione delle lezioni (e nel limite delle sei giornate lavorative) sono sempre subordinate *alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica*.

Deve, quindi, convenirsi con la difesa del Ministero che, se è vero che prima della legge di stabilità 2013 la richiesta di ferie fuori dal periodo di sospensione delle lezioni potesse prescindere dalla possibilità di sostituzione del docente e dalla necessità che non vi fossero oneri aggiuntivi, successivamente tale eventualità è da ritenersi esclusa.

Dal che, anche alla luce della previsione dell'articolo 1, comma 56, L. 228/2012, la necessaria disapplicazione della disposizione dell'articolo 15, comma 2, CCNL.

In proposito, la sentenza resa dalla Cassazione richiamata dalla stessa difesa del Ministero (Cass., n. 3415/2025 del 10/02/2025, assolutamente in termini atteso che, dalla lettura della sentenza impugnata resa dalla Corte di appello di Perugia in atti, la fattispecie concerneva proprio il caso di un docente che invocava il diritto di fruire di sei giorni di ferie per motivi personali o familiari ai sensi dell'articolo 15, comma 2, CCNL 2007) ha evidenziato che la Corte territoriale (che, nell'interpretare le sopravvenute disposizioni della legge 228/2012, aveva rilevato che il citato articolo 15 CCNL fosse da disapplicarsi) correttamente aveva ritenuto *di dovere escludere la pretesa assimilabilità dei due istituti, permessi e ferie, perché la differenza risulta attestata dalla diversa disciplina contrattuale, differenza che non viene meno per il solo fatto che il CCNL, valorizzando eccezionalmente le ragioni per le quali le ferie possono essere richieste, abbiano ritenuto nei casi*





specificati di richiedere condizioni diverse da quelle alla cui ricorrenza è subordinato il godimento delle ferie medesime nel corso dell'anno scolastico.

*

Ed allora, nello scenario normativo per come interpretato al paragrafo precedente, venendo al caso di specie, si osserva quanto segue.

Fermo restando che correttamente il Ministero ha eccepito che la richiesta della ricorrente era oggettivamente generica nella parte in cui si evocava la necessità di partecipare *ad un evento a carattere religioso/spirituale di rilevante importanza*, deve osservarsi che è pacifico che la stessa svolgesse le mansioni di insegnante di sostegno di alunna con grave disabilità.

Il dirigente scolastico ha, pertanto, autorizzato solo tre giorni di permesso avendo riguardo al fatto che, diversamente, la docente sarebbe rimasta assente per il periodo di due settimane di calendario, ritenendo, con una valutazione senza dubbio scevra da censure e non arbitraria, che un servizio di assistenza così importante non potesse essere omesso per un periodo di tempo così significativo.

Inoltre, tutte le ipotesi di sostituzione evocate dalla parte ricorrente (art 1, comma 85 L. 107/2015, convocazione dalle graduatorie di circolo e di istituto, interpello, ricorso alle graduatorie viciniori, utilizzo delle domande di messa a disposizione) non possono avere rilievo nel presente giudizio, in quanto destinate ad imporre oneri ulteriori che, per quanto visto, sono vietati per legge.

Per quanto detto, il ricorso deve essere integralmente respinto per difetto del *fumus boni iuris*.

L'assoluta peculiarità della fattispecie giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

PQM

respinge il ricorso;

compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Si comunichi alle parti.

Milano, 05/05/2026

Il Giudice

